

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1660

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 novembre 1950 (Stampato n. 1076)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGGI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 16 novembre 1950*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, è soppresso.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un Commissario per la liquidazione dell'U.N.S.E.A.

Il Collegio sindacale dell'U.N.S.E.A. resta in carica fino al termine della liquidazione.

La liquidazione avrà la durata non superiore a mesi sei, prorogabile con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

La proroga non può superare i tre mesi. Ove a tale scadenza sussistano ancora trattazioni amministrative, queste passeranno, quale stralcio, alla Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2.

Con effetto dal 1° ottobre 1949 sono aboliti i prelevamenti e le aliquote previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, per i cereali ammassati nei granai del popolo.

ART. 3.

Il personale dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura cessa dall'impiego dalla predetta data, salvo quanto è disposto nei successivi commi, ed è ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che gli compete a norma delle vigenti disposizioni.

Per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ufficio di cui al precedente comma, può essere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, trattenuto provvisoriamente in servizio il personale riconosciuto strettamente indispensabile.

Il personale trattenuto a norma del precedente comma è ammesso a fruire del trattamento di licenziamento di cui al primo comma del presente articolo alla chiusura delle operazioni di liquidazione o all'atto del suo licenziamento, qualora questo avvenga durante le predette operazioni perché non più necessario il suo ulteriore trattenimento in servizio.

ART. 4.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, che abbia chiesto di cessare dal servizio entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a sei mensilità dello stipendio, della indennità di carovita e delle quote complementari di cui il personale medesimo risulta stabilmente provvisto alla predetta data.

ART. 5.

Le spese occorrenti per corrispondere le competenze nonché le indennità di licenziamento al personale dell'Ufficio Nazionale Sta-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tistico Economico dell'Agricoltura e per soddisfare le passività e le esigenze finanziarie per il funzionamento dell'ufficio fino alla chiusura della sua liquidazione sono poste a carico dello Stato che somministra i relativi fondi.

Le somme provenienti dalla liquidazione delle attività dell'ufficio sono devolute allo Stato.

I beni mobili di proprietà dell'U.N.S.E.A. sono presi in consegna, in base ai relativi inventari, dal Provveditorato generale dello Stato che ne curerà la custodia oppure, a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la loro parziale o totale assegnazione in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero medesimo, salvo successiva regolazione finanziaria per il definitivo trapasso di proprietà.

ART. 6.

All'adempimento di particolari compiti, prevalentemente di carattere tecnico, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle finanze-catasto e del Ministero del tesoro e per non oltre rispettivamente 1700, 900 e 400 unità, potrà provvedersi mediante l'assunzione di personale non di ruolo, da reclutarsi tra il personale dell'U.N.S.E.A. di cui al precedente articolo 3, che ne faccia domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso della facoltà prevista dal precedente articolo 4 e venga riconosciuto particolarmente idoneo a seguito di giudizio favorevole di apposite Commissioni nominate dai singoli Ministri interessati.

ART. 7.

Al personale dipendente dall'U.N.S.E.A., alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale rivesta qualifiche corrispondenti ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento gerarchico statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 6 agosto 1947 e venga assunto alle dipendenze dello Stato in applicazione del precedente articolo 6, spetta, a titolo di assegno personale, da riasorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, la differenza fra il trattamento economico connesso al grado statale corrispondente ed il trattamento economico inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che sarà ad esso attribuita.

ART. 8.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito, aggiunto a quelli ordinari, il ruolo transitorio di gruppo A, come dall'annessa tabella, riservato al collocamento, una volta tanto, mediante concorso per titoli ed esami nei limiti dei posti disponibili, di personale ammesso a fruire del trattamento previsto all'articolo precedente che, eccezione fatta per il limite di età stabilito in anni 60, sia in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, nonché di uno tra i diplomi di laurea richiesti per accedere a posti di ruolo nei gruppi A del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e — compreso il servizio reso presso uffici dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste ed altri enti di diritto pubblico operanti nel campo dell'agricoltura — abbia prestato servizio complessivo per un periodo di almeno 14, 10, 7, 5 anni per l'ammissione rispettivamente ai gradi 6°, 7°, 8° e 9°.

Nel ruolo transitorio di cui al comma precedente possono effettuarsi soltanto promozioni con l'osservanza delle vigenti disposizioni ed i posti che, per cessazione di servizio, si renderanno vacanti dopo l'inquadramento resteranno soppressi a cominciare da quelli del grado meno elevato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà, con proprio decreto, alla emanazione del relativo bando che dovrà contenere le norme e le modalità previste dalle disposizioni vigenti per l'espletamento del concorso, per la formazione della graduatoria, nonché per la designazione dei vincitori la quale dovrà aver luogo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, che non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4 e non venga assunto alle dipendenze dello Stato a norma dell'articolo 6 è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a tre mensilità dello stipendio e della indennità di carovita di cui il personale medesimo risulti provvisto alla data della presente legge.

ART. 10.

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

articolo 3, potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per i gradi iniziali dei ruoli delle amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per la ammissione ai concorsi stessi, purché sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il cinquantesimo anno di età.

ART. 11.

I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in quelli del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate accertate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrate del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

ART. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

TABELLA

<u>Grado</u>	<u>Denominazione</u>	<u>Numero dei posti</u>
VI	Direttore Capo divisione ed Ispettore superiore	7
VII	Capo sezione ed Ispettore capo . .	24
VIII	Consigliere ed Ispettore principale	34
IX	1° Segretario ed Ispettore . . .	50
	Totale . . .	115